



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO PREPOSTO AL BENESSERE DEGLI ANIMALI (OPBA)

Emanato con D.R. n. 644 del 18 novembre 2014
e modificato con D.R. n. 874 del 23 novembre 2020



INDICE

ART. 1 - COSTITUZIONE	2
ART. 2 - PRINCIPI GENERALI	2
ART. 3 - FUNZIONI.....	2
ART. 4 - COMPOSIZIONE	3
ART. 5 - DOVERI DEI COMPONENTI	3
ART. 6 - PRESIDENZA.....	4
ART. 7 - SEGRETERIA E DOCUMENTAZIONE	4
ART. 8 - FUNZIONAMENTO	4
ART. 9 - VOTAZIONI E DELIBERAZIONI.....	4
ART. 10 - ASPETTI FINANZIARI.....	4

Art. 1 - Costituzione

1. L'Organismo Preposto al Benessere degli Animali è un organismo indipendente, costituito presso l'Università degli Studi di Trento dal Senato Accademico su proposta del Rettore.

Art. 2 - Principi generali

1. Nello svolgimento della sua attività, l'Organismo Preposto al Benessere degli Animali fa riferimento alla disciplina nazionale vigente e, in particolare, agli artt. 25 e 26 del D. Lgs. n. 26 del 4 marzo 2014 (G.U. n. 61 del 14 marzo 2014) in attuazione della Direttiva europea 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e ai principi nazionali e internazionali di natura deontologica ed etica.

Art. 3 - Funzioni

1. L'Organismo Preposto al Benessere degli Animali ha competenza in tema di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici o educativi, su tutte le strutture dell'Ateneo o su soggetti ed istituzioni convenzionati, che effettuano attività scientifica utilizzando gli animali, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 26/2014.
2. Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 26/2014 l'Organismo Preposto al Benessere degli Animali svolge in particolare i seguenti compiti:
 - a) consiglia il personale che si occupa degli animali su questioni relative al benessere degli animali in relazione alla loro acquisizione, sistemazione, cura e impiego;
 - b) consiglia il personale nell'applicazione del principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento, lo tiene informato sugli sviluppi tecnici e scientifici e promuove l'aggiornamento professionale del personale addetto all'utilizzo degli animali;
 - c) definisce e rivede i processi operativi interni di monitoraggio, di comunicazione e di verifica legati al benessere degli animali alloggiati o utilizzati nello stabilimento;
 - d) esprime un parere motivato sui progetti di ricerca e sulle eventuali successive modifiche, dandone comunicazione al responsabile del progetto;
 - e) inoltra le domande di autorizzazione dei progetti di ricerca di cui agli articoli 31 e 33 del citato Decreto, dandone comunicazione al responsabile del progetto;
 - f) segue lo sviluppo e l'esito dei progetti di ricerca tenendo conto degli effetti sugli animali utilizzati nonché individuando e fornendo consulenza su elementi che contribuiscono ulteriormente ai principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento;
 - g) fornisce consulenza in merito ai programmi di reinserimento, compresa l'adeguata socializzazione degli animali che devono essere reinseriti;
 - h) conserva tutta la documentazione relativa alle procedure secondo quanto disposto dall'art. 26, comma 4 del D. Lgs. n. 26/2014;
 - i) informa il Rettore e/o i Direttori di Dipartimento coinvolti di eventuali anomalie riscontrate;
 - j) cura i contatti con gli organi ministeriali e territoriali competenti.
3. Ai fini del rilascio del parere di cui al precedente comma 2, lettera d), l'Organismo valuta:
 - a) la corretta applicazione del D. Lgs. n. 26/2014;
 - b) la rilevanza tecnico-scientifica del progetto nonché la sua adeguatezza statistica;



- c) gli obblighi derivanti dalle normative europee e internazionali o farmacopee per lo sviluppo e la sicurezza dei farmaci e i saggi tossicologici relativi a sostanze chimiche e naturali;
 - d) la possibilità di sostituire una o più procedure con metodi alternativi;
 - e) l'adeguata formazione e la congruità dei ruoli professionali del personale utilizzatore indicato nel progetto;
 - f) la valutazione dei danni/benefici derivante dal progetto al fine di comprendere, anche sotto un profilo etico, se il danno arrecato agli animali in termini di sofferenza, dolore, di stress o danno prolungato sia giustificato dal risultato atteso in termini di benefici per gli esseri umani, per gli animali e per l'ambiente.
4. L'Organismo riporta in appositi registri, messi a disposizione dell'autorità competente, le consulenze fornite e le relative decisioni e provvede alla loro conservazione per un periodo di almeno sei anni.
 5. L'Organismo Preposto al Benessere degli Animali si dota di specifiche linee guida e modalità operative conformi alla normativa vigente e al presente regolamento.

Art. 4 - Composizione

1. I componenti dell'Organismo Preposto al Benessere degli Animali sono nominati dal Senato Accademico, su proposta del Rettore.
2. L'Organismo Preposto al Benessere degli Animali è composto da:
 - a) i responsabili del benessere animale,
 - b) i medici veterinari responsabili degli stabulari,
 - c) un componente scientifico;
 - d) un esperto di bioetica;
 - e) un esperto di biostatistica;
 - f) il Rettore o un suo delegato.
3. Nell'Organismo Preposto al Benessere degli Animali sono assicurate la significativa presenza di componenti non dipendenti dell'Università degli Studi di Trento e la presenza di almeno un esperto in materie giuridiche.
4. I componenti dell'Organismo Preposto al Benessere degli Animali rimangono in carica cinque anni e possono essere riconfermati per un ulteriore mandato.
5. I componenti dell'Organismo Preposto al Benessere degli Animali decadono dalla carica per dimissioni o quando siano assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive. Decadono, inoltre, qualora intervengano situazioni non temporanee di incompatibilità rilevate dal Senato Accademico, su segnalazione motivata del Rettore.
6. L'Organismo Preposto al Benessere degli Animali può avvalersi di esperti esterni indipendenti, incaricati "ad hoc" per esprimere, senza diritto di voto, pareri consultivi su problematiche specifiche all'ordine del giorno.
7. I nominativi, la qualifica e il curriculum vitae dei componenti dell'Organismo Preposto al Benessere degli Animali, oltre che degli esperti esterni, sono resi pubblici.

Art. 5 - Doveri dei componenti

1. I componenti dell'Organismo Preposto al Benessere degli Animali sono responsabili in prima persona del lavoro svolto e non possono delegare altri in proprio luogo. Hanno il dovere di assicurare il tempo sufficiente per lo studio preparatorio dei documenti che saranno oggetto delle riunioni.
2. I componenti dell'Organismo Preposto al Benessere degli Animali, gli eventuali esperti esterni, il personale degli uffici di supporto sono tenuti alla riservatezza sugli atti connessi alla loro attività.
3. I componenti dell'Organismo Preposto al Benessere degli Animali si impegnano ad astenersi dal voto per le questioni per cui possa sussistere un conflitto di interessi, anche solo potenziale.
4. I componenti dell'Organismo Preposto al Benessere degli Animali possono chiedere l'inserimento a verbale di precisazioni della propria opinione in merito a singoli argomenti. Possono altresì presentare sui singoli argomenti una relazione integrativa o di dissenso, da allegare al documento approvato dall'Organismo.
5. I componenti dell'Organismo Preposto al Benessere degli Animali, così come gli esperti esterni indipendenti, prendono visione del regolamento, delle linee guida e delle procedure operative e li accettano.



Art. 6 - Presidenza

1. Presidente e vice-presidente dell'Organismo Preposto al Benessere degli Animali vengono nominati da e tra i componenti dello stesso Organismo nella sua prima riunione. Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.
2. Il presidente dell'Organismo Preposto al Benessere degli Animali svolge le seguenti funzioni:
 - a) è garante del rispetto del presente regolamento, delle linee guida, delle procedure operative e del corretto svolgimento dell'attività dell'Organismo Preposto al Benessere degli Animali;
 - b) convoca, presiede e modera le riunioni dell'Organismo Preposto al Benessere degli Animali;
 - c) dà attuazione agli atti adottati dell'Organismo Preposto al Benessere degli Animali;
 - d) predispose un rapporto annuale sull'attività dell'Organismo Preposto al Benessere degli Animali da indirizzare al Senato Accademico.

Art. 7 - Segreteria e documentazione

1. L'Organismo Preposto al Benessere degli Animali si avvale di un ufficio di segreteria messo a disposizione dall'Università degli Studi di Trento e dotato di personale qualificato in misura adeguata ai compiti da svolgere. Il funzionario responsabile della segreteria partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organismo Preposto al Benessere degli Animali e ne redige i verbali. La documentazione deve necessariamente comprendere:
 - il regolamento dell'Organismo Preposto al Benessere degli Animali nelle diverse revisioni, le linee guida e le modalità operative con l'allegata documentazione;
 - i registri di cui all'art. 26, comma 4 del D. Lgs n. 26/2014;
 - la corrispondenza;
 - i *curricula vitae* dei componenti dell'Organismo Preposto al Benessere degli Animali e degli esperti esterni, insieme con le dichiarazioni di incompatibilità per singoli casi;
 - l'ordine del giorno e i verbali delle riunioni;
 - copia delle proposte di valutazione e dei progetti di ricerca;
 - copia delle relazioni annuali sull'attività, dei pareri e di tutti gli atti adottati;
 - tutti gli altri documenti previsti dalla normativa, dalle linee guida e dalle modalità operative.
2. Tale documentazione deve essere conservata dall'ufficio di segreteria anche ai fini delle attività ministeriali di vigilanza per un periodo di almeno sei anni.

Art. 8 - Funzionamento

1. L'Organismo Preposto al Benessere degli Animali si riunisce almeno tre volte all'anno e comunque con la periodicità necessaria a rispettare i tempi, previsti dalla normativa, per l'espressione dei pareri.
2. Qualora l'Organismo Preposto al Benessere degli Animali debba deliberare entro una scadenza stabilita e non sia possibile riunire in tempo i componenti in seduta fisica o tramite audio/videoconferenza, il Presidente può convocare una seduta telematica, nel corso della quale ciascun componente trasmette per posta elettronica il proprio parere e voto su una specifica proposta di deliberazione.

Art. 9 - Votazioni e deliberazioni

1. L'Organismo Preposto al Benessere degli Animali può deliberare in presenza del numero legale dei componenti stabilito nella metà più uno dei componenti nominati.
2. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta degli aventi-diritto.
3. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto di chi presiede.
4. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese per alzata di mano. Eventuali eccezioni potranno essere individuate e disciplinate nelle linee guida e modalità operative previste dal quinto comma dell'art. 3.
5. terminate le votazioni, il presidente ne accerta e proclama l'esito.

Art. 10 - Aspetti finanziari

1. L'Organismo Preposto al Benessere degli Animali dispone di un budget annuale per il funzionamento e le proprie attività.